



POLITECNICO DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI
INFORMATIVI DEL POLITECNICO DI TORINO.

Giugno 2012

Sommario

CAPO 1. Aspetti contrattuali generali	4
Art. 01 - Definizioni	4
CAPO 2. Natura e oggetto dell'appalto, ammontare e durata dell'appalto ..	5
Art. 02 - Oggetto dell'accordo quadro.....	5
Art. 03 - Durata dell'accordo quadro.....	7
Art. 04 - Ammontare dell'appalto presunto.....	7
Art. 05 - Importo minimo garantito e importo posto a base di gara	7
Art. 06 - Variazioni nell'ambito del quinto	7
CAPO 3. Cauzioni e garanzie	8
Art. 07 - Cauzione provvisoria	8
Art. 08 - Cauzione definitiva	8
Art. 09 - Riduzione delle garanzie.....	9
Art. 10 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	9
CAPO 4. Disciplina contrattuale	10
Art. 11 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'oneri.....	10
Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
Art. 13 - Rinuncia all'aggiudicazione	11
Art. 14 - Stipulazione del contratto normativo (accordo quadro).....	11
Art. 15 - Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto	11
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa	12
Art. 17 - Esecuzione in danno	13
Art. 18 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa.....	13
Art. 19 - Fallimento dell'Affidatario	13
Art. 20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	13
CAPO 5. Disciplina economica e attivazione del servizio	14
Art. 21 - Prezzi e modalità di fatturazione.....	14
Art. 22 - Pagamenti.....	15
Art. 23 - Revisione prezzi.....	15
Art. 24 - Modalità di attivazione della fornitura.....	16

Art. 25 - Modalità di esecuzione della fornitura.....	17
CAPO 6. Obblighi dell’Affidatario	18
Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	18
Art. 27 - Oneri dell’affidatario	18
Art. 28 - Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi.....	20
Art. 29 - Proprietà intellettuale.....	20
Art. 30 - Divieti	20
CAPO 7. Oneri a carico del Politecnico	21
Art. 31 - Obblighi dell’amministrazione committente.....	21
CAPO 8. Disposizione relative al personale impiegato nei servizi.....	21
Art. 32 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nei servizi.....	21
Art. 33 - Orario di lavoro.....	22
CAPO 9. Termini per l’esecuzione.....	22
Art. 34 - Tempi di attivazione dei singoli contratti	22
Art. 35 - Inizio della prestazione fornitura in pendenza della stipulazione del contratto	22
CAPO 10. Controlli	23
Art. 36 - Penalità a carico dell’impresa	23
CAPO 11. Subappalto.....	24
Art. 37 - Subappalto	24
Art. 38 - Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 39 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori	25
CAPO 12. Norme finali	26
Art. 41 - Tutela dati personali.....	26
Art. 42 - Responsabile del servizio.....	26
Art. 43 - Rinvio.....	27
Art. 44 - Foro competente.....	27

CAPO 1. Aspetti contrattuali generali

Art. 01 - Definizioni

I termini utilizzati nel presente Capitolato debbono intendersi secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Capitolato speciale d'oneri	Il presente documento, costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico affidatario dovrà garantire
Accordo quadro	Il contratto (c.d. contratto normativo) stipulato tra il Politecnico di Torino e la società aggiudicataria, che ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali dei singoli contratti attuativi che saranno conclusi durante il periodo di validità dell'accordo stesso
Amministrazione committente	Il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'accordo quadro
Affidatario	L'operatore economico cui è affidato l'Accordo quadro
Contratto attuativo	Il contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, viene concluso tra le strutture dell'Amministrazione committente e l'affidatario, contenente l'indicazione in termini quantitativi e qualitativi delle prestazioni che le strutture contraenti dell'Amministrazione committente si impegnano ad affidare, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'accordo quadro e negli atti da esso richiamati.
Offerta	L'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che i concorrenti dovranno presentare ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.
AIT	Area Information Technology dell'Amministrazione del Politecnico di Torino che ha la funzione di coordinare e fornire servizi informatici e telematici all'Ateneo
GESD	Area Gestione Didattica dell'Amministrazione del Politecnico di Torino, che costituisce il principale destinatario dei servizi del S.I. SID-SIAD, e che, in

	coordinamento con altre unità dell'Ateneo destinatarie dei servizi, ne fornisce i requisiti di gestione operativa e manutenzione evolutiva e partecipa alle fasi di analisi e test delle implementazioni.
SID-SIAD	Il Sistema Informativo per la gestione della Didattica ripartito nei due macrodomini: SID: Sistema Informativo per la Didattica SIAD: Sistema Integrato di Ateneo per la Didattica
SWAS	Servizi on line per l'amministrazione (swas.polito.it)
POLITO	Sistema Web Ateneo - portale istituzionale punto di accesso principale dell'ateneo (www.polito.it)

CAPO 2. Natura e oggetto dell'appalto, ammontare e durata dell'appalto

Art. 02 - Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dei servizi di supporto specialistico alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi del Politecnico di Torino.

La procedura è divisa in due lotti:

- **LOTTO 1:** Servizi di supporto specialistico alla gestione manutentiva ed evolutiva del Sistema Informativo SID-SIAD per la gestione della didattica del Politecnico di Torino.
- **LOTTO 2:** servizi di supporto specialistico alla gestione manutentiva ed evolutiva del Sistema Informativo di Ateneo del Politecnico di Torino.

Per entrambi i lotti il supporto specialistico sarà orientato a supportare attività continuative, ma anche a consentire l'attivazione opzionale di interventi progettuali, configurandosi pertanto in due componenti differenti

- a) Servizi minimi: supporto attività continuative di gestione e di manutenzione delle applicazioni, moduli funzionali e strutture dati (DBMS) sia in termini di manutenzione ordinaria/correttiva, adeguativa sia di manutenzione evolutiva di lieve entità;
- b) Servizi opzionali: supporto alla realizzazione di nuove funzionalità ad oggi non esistenti, attraverso interventi di progettazione e/o manutenzione evolutiva di grande entità.

I contenuti delle attività sono precisati nelle “Specifiche Tecniche” relativi ai Lotti 1 e 2, allegati al presente documento (Allegati A e B).

Il supporto è riferito all’ambiente tecnologico ed applicativo complesso e multiplatforma su cui i sistemi informativi sono attualmente implementati e dovrà essere fornito nell’ambito di specifici gruppi di lavoro sotto il coordinamento progettuale di personale altamente qualificato del Politecnico di Torino.

L’affidatario dovrà eseguire i servizi garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d’oneri.

L’affidatario dovrà garantire il rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel capitolato speciale d’oneri, nel suo complesso, che contiene quindi tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente nell’offerta presentata dai concorrenti.

Pertanto, le indicazioni fornite nel presente Capitolato devono intendersi quali requisiti minimi che l’offerta del Concorrente deve soddisfare per essere considerata accettabile.

In particolare, le condizioni minime che l’affidatario dovrà assicurare per garantire il supporto specialistico, prevedono la presenza “on site” presso le sedi del Politecnico di Torino in cui operano le strutture tecniche di progettazione e manutenzione dei sistemi informativi del Politecnico di Torino, delle risorse umane di livello e professionalità adeguate ai compiti specificati nel presente Capitolato.

I servizi oggetto del presente Capitolato potranno riguardare in parte il Progetto STORK 2.0 (proseguimento del progetto STORK www.eid-stork.eu) cofinanziato dalla CE nell’ambito ICT-PSP.

Sulla base della programmazione operativa del suddetto progetto, il Politecnico di Torino potrà attivare specifiche attività fra quelle oggetto del Capitolato finalizzate al Progetto STORK 2.0. Tali attività verranno preventivamente comunicate dal Direttore dell’esecuzione e per esse l’affidatario avrà il ruolo di subcontraente del Politecnico di Torino; egli quindi dovrà farsi carico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di alcuni adempimenti aggiuntivi quali: provvedere a fatturazioni separate con l’esplicita indicazione del progetto ed eventuale regime separato di IVA; assicurare il necessario supporto e la necessaria documentazione delle attività svolte ai fini della rendicontazione; accettare di sottoporsi a eventuali controlli o visite di audit. Successivamente all’aggiudicazione, all’affidatario verrà data visione dei termini specifici del Contratto relativo al Progetto STORK 2.0 per quanto di competenza.

Art. 03 - Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà la durata di 4 anni (quattro anni) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il Politecnico si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione dei singoli contratti attuativi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.lgs. 163/2006.

In tal caso, l'affidatario si impegna ad iniziare, nelle more di perfezionamento del contratto e senza oneri aggiuntivi, i servizi oggetto di affidamento, entro un massimo di giorni 10 dalla consegna anticipata.

Art. 04 - Ammontare dell'appalto presunto

Gli importi massimi spendibili per il periodo di durata dell'accordo quadro sono quelli indicati al punto 2 del disciplinare, cui si rinvia.

Con riferimento alle attività oggetto dell'accordo quadro, meglio dettagliate negli allegati A e B, gli importi unitari su cui i concorrenti dovranno offrire il ribasso sono dettagliati nelle Tabelle di cui all'Allegato Y.

Come chiarito nel disciplinare di gara, il Politecnico di Torino non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

Art. 05 - Importo minimo garantito e importo posto a base di gara

Al fine di consentire l'esecuzione dei servizi minimi indicati all'art. 3 del disciplinare di gara, il Politecnico di Torino assicura all'affidatario l'esecuzione di servizi per i seguenti importi minimi:

- LOTTO 1: €1.544.390
- LOTTO 2: € 382.797

che costituiscono quindi gli importi posti a base di gara per i rispettivi lotti.

Art. 06 - Variazioni nell'ambito del quinto

L'entità di ciascun contratto attuativo potrà subire variazioni rispetto a quanto indicato nelle precedenti tabelle, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 311 del DPR 207/2010.

L'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un appalto specifico, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, un aumento o una

diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010.

Le prestazioni aggiuntive saranno retribuite a consuntivo mediante applicazione dei prezzi unitari indicati dall'Affidatario in sede di offerta.

CAPO 3. Cauzioni e garanzie

Art. 07 - Cauzione provvisoria

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 75 del codice dei contratti la costituzione di una cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Art. 08 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'affidatario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione dovrà avere una validità che copra l'intera durata contrattuale e dovrà essere redatta in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il suddetto deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente reintegrato (entro il termine di 10 giorni dalla richiesta) qualora in corso d'opera esso sia stato parzialmente o totalmente incamerato

dall'Amministrazione. Nel caso di mancata integrazione della cauzione entro il termine indicato, il Politecnico si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare l'importo residuo.

Art. 09 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articolo 40, comma 7, 75, comma 7, e 113, comma 1 del Codice dei Contratti, l'importo delle cauzioni è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 10 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'affidatario, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dovrà presentare una polizza assicurativa con massimale unico di almeno di euro 1,5 milioni a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara. Tale polizza dovrà avere durata fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione degli appalti specifici basati sull'Accordo Quadro e dovrà considerare "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ed alla loro esecuzione, ivi compresi i dipendenti del Politecnico di Torino.

Il Politecnico di Torino sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore).

In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta può essere presentata da ciascuno dei concorrenti componenti il RTI, ovvero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 128, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, con responsabilità solidale della mandataria nel caso di cui all'art. 37, comma 5 del medesimo Decreto.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo quadro si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

CAPO 4. Disciplina contrattuale

Art. 11 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'oneri

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione di quanto previsto nel contratto e nel Capitolato speciale, deve tenere conto delle finalità e dei risultati attesi dal lavoro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'assunzione degli appalti di cui al presente Capitolato Speciale d'oneri da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi. In particolare, l'Affidatario, all'atto della firma dell'accordo quadro, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere gli appalti, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione degli appalti implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

L'accordo quadro è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

In particolare l'Affidatario si intende inoltre obbligato all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Art. 13 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Affidatario non intenda accettare l'incarico non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. L'Amministrazione, in tal caso, richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 14 - Stipulazione del contratto normativo (accordo quadro)

L'Affidatario si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di registrazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Affidatario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà meno con semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione committente che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto verrà stipulato presso la sede centrale dell'Amministrazione committente: C.so Duca degli Abruzzi, 24 –Torino.

Art. 15 - Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Con riferimento a ciascun contratto appalto specifico, si precisa quanto segue:

nel caso di difformità delle prestazioni rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare le prestazioni e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate. In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto specifico è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non dipendente dell'Affidatario, fatti salvi i casi di lavoro interinale o di diverse tipologie contrattuali espressamente autorizzate;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- c) ingiustificata sospensione del servizio;
- d) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- e) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- f) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- g) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) inadempienze reiterate dell'Affidatario dopo la comminazione di n° 5 penalità nel corso del medesimo contratto;
- i) inadempienze reiterate dell'Affidatario dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo contratto;
- j) reiterata mancata compilazione del foglio mensile consuntivo delle attività svolte;
- k) subappalto non autorizzato dal Politecnico;
- l) cessione a terzi, in tutto o in parte, del contratto;
- m) in cui l'affidatario sia destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

In caso di risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il Politecnico inoltre si riserva di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire.

Art. 17 - Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario e, oltre ad applicare le previste penali.

Art. 18 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione committente si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 19 - Fallimento dell'Affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del codice dei contratti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura

privata autentica, sia trasmesso in originale o in copia autentica alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Il Politecnico può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 5. Disciplina economica e attivazione del servizio

Art. 21 - Prezzi e modalità di fatturazione

I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall'esito della gara. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso dall'Amministrazione committente, s'intendono interamente compensati tutti gli oneri inerenti la fornitura del servizio (costo del lavoro, imposte di ogni genere nessuna esclusa, spese generali, utile d'impresa) e quant'altro possa occorrere per eseguire i servizi in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi oggetto di affidamento anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

L'Affidatario dovrà corredare le fatture con la documentazione relativa ai servizi svolti e di ogni altra documentazione che l'Amministrazione committente riterrà utile e necessaria per i controlli.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'Affidatario è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CIG riportato nel disciplinare. Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Affidatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in alternativa a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Art. 22 - Pagamenti

La fatturazione relativa alle attività di supporto specialistico avverrà a consuntivo, con cadenza mensile, sulla base delle ore lavorative di prestazione fornite. Tutti i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. Fine Mese Data Fattura.

L'amministrazione committente provvederà al pagamento delle fatture, in quanto non contestate, mediante bonifico bancario, accreditando l'importo sul conto corrente indicato dall'impresa aggiudicataria, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione al Responsabile Unico di Procedimento.

Le fatture devono essere intestate a:

Politecnico di Torino – Area IT

Partita IVA 00518460019

Corso Duca degli Abruzzi, 24

10129 Torino

Il Politecnico di Torino non risponderà di eventuali ritardi nel pagamento nel caso in cui le fatture non risultino intestate come previsto al periodo precedente.

Il Politecnico per i pagamenti di fatture di importo superiore a €10.000,00 è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e dal Decreto MEF 40/08. In caso di pagamenti inferiori o superiori a €10.000,00 per i quali non risultino inadempienze in capo all'impresa, il Politecnico si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Negli altri casi, il pagamento verrà effettuato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalle disposizioni di cui alla citata normativa, previa segnalazione all'impresa, senza che ciò comporti l'applicazione di interessi di mora.

Il Politecnico provvederà al pagamento delle fatture a condizione che sussista in capo all'Affidatario la regolarità contributiva e previdenziale che il Politecnico verificherà d'ufficio attraverso l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli enti preposti al rilascio.

Art. 23 - Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

Ai sensi dell'art. 115 del codice dei contratti, la revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato codice. In particolare, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Art. 24 - Modalità di attivazione della fornitura

Come previsto dal disciplinare di gara, i singoli Contratti Attuativi saranno stipulati a mezzo di scrittura privata ed avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione dei servizi richiesti dalle Strutture di Ateneo, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei relativi allegati.

In particolare, ciascun Contratto Attuativo definirà la durata temporale, i profili professionali richiesti, l'impegno complessivo per ognuno dei profili in termini di giorni uomo, nonché l'importo dovuto per le varie figure professionali con riferimento alle tariffe aggiudicate.

Per l'esecuzione di quanto previsto dal Contratto Attuativo, l'Affidatario avrà un periodo di tempo limitato per prendere in carico il servizio: a questo scopo attiverà il team di lavoro incaricato dell'esecuzione del servizio richiesto, attingendo dalle risorse indicate in sede di Offerta Tecnica e alle tariffe indicate in Offerta Economica.

La durata di ciascun Contratto Attuativo decorre dalla data della sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carico del servizio; decorrenza e durata verranno comunque indicati dal Politecnico di Torino all'atto della definizione del contratto stesso.

Per tutta la durata del Contratto Attuativo e in applicazione dei prezzi unitari definiti a seguito dell'aggiudicazione, il Politecnico di Torino potrà chiedere l'erogazione di servizi professionali fino a concorrenza dell'importo massimo previsto, rispetto ai quali, si ribadisce, non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

In sede di stipula dei Contratti Attuativi, le parti possono inoltre concordare, nel "Piano dettagliato delle attività", pianificazione e modalità di esecuzione delle attività diverse da quelle indicate nel CSO, se ritenute più aderenti alle specifiche esigenze della struttura contraente, ferma restando l'applicazione dei prezzi offerti dall'affidatario in sede di offerta economica.

Nel caso in cui l'Affidatario versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il Politecnico di Torino riconoscerà allo stesso unicamente le giornate effettivamente prestate.

Art. 25 - Modalità di esecuzione della fornitura

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere fornite “on site” presso la sede del Politecnico di Torino di Corso Duca degli Abruzzi 24, salvo specifici accordi tra le parti.

Le attività si svolgono in lingua italiana.

Le attività di manutenzione e sviluppo oggetto del supporto specialistico devono essere fornite nell’ambito delle funzionalità definite negli allegati “Specifiche Tecniche” e potranno essere estese alle nuove funzionalità realizzate nell’ambito dell’esecuzione del presente Appalto.

Con riferimento a ciascun contratto attuativo, l’Affidatario dovrà nominare un proprio Referente che funga da punto di contatto con il Politecnico di Torino.

Il Politecnico di Torino nominerà per ognuno dei lotti un Direttore dell’esecuzione che svolgerà i compiti attribuitigli dalla disciplina in materia e che si interfacerà con i Referenti dell’Affidatario per segnalare, in particolare, eventuali criticità che si manifestino sulle attività in carico al team di lavoro.

Con riferimento a ciascun Contratto attuativo, è prevista una fase della durata di 5 giorni, dedicata all’attività di avvio del servizio. Decorso tale periodo, il Politecnico di Torino si riserva di verificare, per ogni risorsa coinvolta, l’attivazione del servizio e l’efficace acquisizione delle informazioni necessarie a garantire l’immediata operatività. In caso negativo, il Politecnico di Torino richiederà per iscritto all’Affidatario l’assegnazione di nuove risorse entro il termine di 5 giorni.

In caso di mancata sostituzione entro il suddetto termine, ovvero nel caso in cui nuovamente le risorse non ottengano l’approvazione del Politecnico di Torino secondo motivate giustificazioni, il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell’articolo 1456 cc.

Qualora durante l’esecuzione di un Contratto attuativo, l’Affidatario richieda la sostituzione di una risorsa, tale sostituzione è ammessa previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione e comporta un periodo obbligatorio di affiancamento non inferiore a 10 giorni lavorativi senza oneri aggiuntivi per il Politecnico di Torino.

CAPO 6. Obblighi dell'Affidatario

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In particolare, egli è tenuto a comunicare all'Amministrazione committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente;
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente
- dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

Art. 27 - Oneri dell'affidatario

L'affidatario dovrà garantire:

- la continuità delle figure professionali sia in termini qualitativi (competenze tecniche e livello) che quantitativi per tutta la durata del contratto;
- la fornitura, su richiesta del Politecnico di Torino, di ulteriori figure professionali dotate delle competenze tecniche richieste nei limiti indicati dal presente Capitolato Speciale di Appalto, ed alle medesime condizioni economiche (integrazione quantitativa del servizio);

- l'interruzione della fornitura di figure professionali, su richiesta del Politecnico di Torino, nei limiti previsti dal presente Capitolato Speciale d'oneri (riduzione quantitativa del servizio);
- la sostituzione delle figure professionali fornite che, con provata motivazione da parte del Politecnico di Torino, non avessero nella pratica i requisiti di capacità di lavoro in team o i requisiti di livello professionale e competenza tecnica previsti dal Capitolato Speciale d'oneri.

Inoltre, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'affidatario si impegna a non sostituire le persone fornite e che risultano soddisfacenti per il Politecnico di Torino, senza previo consenso scritto di quest'ultimo.

L'attività dell'affidatario non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Politecnico al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Politecnico.

Al Politecnico di Torino dovrà pervenire, su carta intestata ed entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio del singolo contratto, a firma del legale rappresentante dell'Affidatario, l'elenco dei dipendenti che accederanno ai locali delle sedi.

L'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio.

L'affidatario garantisce l'osservanza della normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Politecnico e l'affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiareranno di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico e il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Art. 28 - Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi

L’Affidatario deve fornire al Politecnico di Torino un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza di norma mensile. I rapporti di attività dovranno pervenire al Politecnico ed essere approvati prima della emissione delle fatture a cui si riferiscono.

I servizi verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate.

Le attività di rendicontazione non sono onerose per l’Ateneo.

Ulteriori oneri dell’ Affidatario sono:

- presentazione di rapporto periodico mensile riferito a ciascuna risorsa fornita in termini quantitativi giornalieri (ore/giorno) e di attività svolta;
- presentazione di rapporto periodico mensile di sintesi riferito al totale delle risorse fornite in termini quantitativi (ore/periodo).

Art. 29 - Proprietà intellettuale

Tutti i prodotti realizzati, quali moduli applicativi, librerie software, relazioni ed ogni altra documentazione saranno di proprietà esclusiva del Politecnico di Torino, con ogni diritto ad essi relativi, ivi compresi quelli di natura patrimoniale, inerenti alle opere dell’ingegno in essi contenuti, dandosi atto che, nella determinazione dei corrispettivi si sia già tenuto conto di tali diritti. L’Affidatario si impegna, inoltre, a consegnare tutti i codici sorgente e i listati in riferimento alle versioni dei software che saranno oggetto di manutenzione.

Art. 30 - Divieti

Pena l’immediata risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, è fatto espresso divieto al’Affidatario:

- di subappaltare in *toto* il servizio oggetto del contratto;
- di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto che verrà stipulato;
- di emettere tratte o ricevute bancarie su tutto o parte del corrispettivo.

CAPO 7. Oneri a carico del Politecnico

Art. 31 - Obblighi dell'amministrazione committente

Sarà onere del Politecnico di Torino mettere a disposizione, presso i propri locali, le postazioni di lavoro, le postazioni hardware e le configurazioni software per le figure professionali che opereranno presso l'Ateneo.

CAPO 8. Disposizione relative al personale impiegato nei servizi

Art. 32 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nei servizi

L'Affidatario dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Politecnico, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione e in totale autonomia organizzativa e operativa.

Il Politecnico non assume diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al personale impiegato nell'appalto, ricadendo la responsabilità dell'esecuzione del servizio, della sorveglianza della mano d'opera e dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni sull'affidatario.

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso il personale utilizzato nel corso dell'affidamento imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, assumendone gli oneri relativi.

La formazione, sia di carattere tecnico (Ambienti di sviluppo, tecnologie, sistemi, architetture, metodologie di analisi, progettazione e sviluppo software, conoscenza degli strumenti) che di carattere specialistico di contesto (Normativa e giurisprudenza in ambito universitario, Normative dell'Ateneo) è a carico dell'Affidatario che si impegna a mantenere le risorse aggiornate secondo quanto proposto nell'offerta tecnica e accettato dal Politecnico di Torino in funzione dell'attività da svolgere.

L'Affidatario dovrà munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i locali in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente appalto di tessere di riconoscimento, corredate di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro,

conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008, nonché la data di inizio rapporto, come previsto all'art. 5 della Legge 136/2010.

Art. 33 - Orario di lavoro

La giornata lavorativa di ogni figura professionale è di norma di otto ore nette, ma in casi particolari di necessità, a richiesta del Politecnico di Torino, può essere svolta in giornate festive o oltre il normale orario di lavoro.

CAPO 9. Termini per l'esecuzione

Art. 34 - Tempi di attivazione dei singoli contratti

L'attivazione del supporto specialistico dovrà avvenire **entro e non oltre 10 giorni lavorativi** dall'avvio del singolo contratto attuativo.

L'eventuale richiesta da parte del Politecnico di Torino di variazione quantitativa del servizio (integrazione o riduzione delle risorse umane specialistiche), nei limiti previsti dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, dovrà essere soddisfatta entro **15 giorni lavorativi** dalla data di ricezione della richiesta scritta inoltrata a cura del Responsabile per l'esecuzione del contratto, ovvero nel minor tempo indicato dall'Affidatario in sede di offerta.

L'eventuale sostituzione di risorse umane che non dovessero rispettare – **ad insindacabile** giudizio dell'Area IT del Politecnico di Torino - i requisiti richiesti in termini di livello professionale, competenza tecnica o capacità di lavoro in team, verrà richiesta dal Politecnico per iscritto e dovrà essere soddisfatta dall'Affidatario **entro 15 giorni lavorativi** dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a cura del Responsabile per l'esecuzione del contratto.

Art. 35 - Inizio della prestazione fornitura in pendenza della stipulazione del contratto

Come specificato in precedenza, in caso di motivate ragioni di urgenza, il Politecnico potrà esigere l'inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del singolo contratto; in tal caso, l'impresa aggiudicataria dovrà dare inizio alla prestazione entro il termine precedentemente indicato.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già prestato, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

CAPO 10. Controlli

Art. 36 - Penalità a carico dell'impresa

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'affidatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità del servizio, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione al Politecnico corredata da comprovante documentazione) od imputabili al Politecnico, ogni qualvolta non vengano rispettati i tempi e le modalità previsti nel presente Capitolato Speciale d'oneri e nel singolo contratto, ovvero quelli migliorativi indicati in sede di offerta, l'Affidatario risarcirà il Politecnico secondo quanto di seguito riportato.

La penale prevista per ogni giorno naturale di ritardo ammonta ad euro 250.

Il Politecnico potrà disporre una proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione. In ogni caso, l'Affidatario non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

La stessa penale verrà applicata anche in caso di disservizi o ritardi negli adempimenti contrattuali, definiti nello specifico contratto con riferimento agli indicatori di qualità nonché ai livelli di servizio attesi.

Resta salva la facoltà del Politecnico di prevedere in occasione dei singoli contratti eventi che daranno luogo all'applicazione di penali rapportati alla specificità del servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto del Politecnico ad ottenere la prestazione e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

La penalità è addebitata formalmente all'impresa ovvero trattenuta sulla cauzione prestata.

Le penalità, nel primo caso, verranno trattenute direttamente, senza altra formalità, in sede di liquidazione dei crediti dell'Affidatario dipendenti dal contratto.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nella esecuzione degli obblighi contrattuali o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale, il Politecnico si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

CAPO 11. Subappalto

Art. 37 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, alle seguenti condizioni:

- che l'Affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'Affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'amministrazione committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- che l'Affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta all'Amministrazione committente la documentazione prevista dal citato articolo 118.

Art. 38 - Responsabilità in materia di subappalto

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'Amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'affidatario risponde in solido con il sub-Affidatario della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il sub-Affidatario.

Art. 39 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In caso di subappalto, l'Affidatario porrà in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al Politecnico la verifica che nei contratti sottoscritti dall'Affidatario medesimo con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dall'Affidatario al Politecnico a cura del legale rappresentante o di un suo delegato.

L'Affidatario, in proprio, o per conto del sub-affidatario o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Politecnico e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino ove ha sede l'Amministrazione committente.

Art. 40 - Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al sub-affidatario sono subordinati all'acquisizione del DURC e all'accertamento che lo stesso abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il sub-affidatario.

Il sub-affidatario, tramite l'affidatario, trasmette al Politecnico il DURC aggiornato rispetto all'emissione della fattura.

Qualora l'affidatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui sopra, l'Amministrazione committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Affidatario non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al paragrafo 1, devono essere assolti dall'Affidatario principale.

CAPO 12. Norme finali

Art. 41 - Tutela dati personali

L’Affidatario ed i suoi ausiliari sono tenuti al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Nessun documento od oggetto dovrà essere letto ovvero asportato dai locali in cui verranno forniti i servizi e non dovrà essere propagata alcuna notizia comunque attinente a documenti giacenti nei luoghi.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell’accesso a dati e transizioni, l’Affidatario assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Politecnico di Torino.

L’Affidatario è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L’Affidatario deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l’Affidatario stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

Nel caso di perdita di riservatezza dei dati o dei programmi del Politecnico di Torino, l’Affidatario risponderà per ciascun evento con l’applicazione delle penali previste, salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Politecnico di Torino risolverà con effetto immediato il contratto.

Al contempo anche il Politecnico di Torino assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

Art. 42 - Responsabile del servizio

Contestualmente alla stipula del Contratto, l’Affidatario dovrà indicare il nominativo di un Referente responsabile per il servizio, cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico per ogni questione inerente l’esecuzione del contratto.

Il Referente opererà in condizioni di autonoma operatività per la conduzione del personale addetto, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Qualsiasi comunicazione fatta dal Politecnico al Referente responsabile del servizio si considererà validamente effettuata nei confronti del Affidatario stesso.

Art. 43 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 44 - Foro competente

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione di eventuali vertenze, prima di adire le vie legali.

Tuttavia, in caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e esecuzione dei contratti, sono di competenza del Foro di Torino.